



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 15 maggio 2020 n.78

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Viste le raccomandazioni alla comunità internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità circa la necessità di adottare misure adeguate;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi nella Repubblica di San Marino;

Visti il Decreto – Legge 30 aprile 2020 n. 66 “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19 (Coronavirus)” e il Decreto – Legge 3 maggio 2020 n.68 “Disposizioni per un graduale allentamento delle misure restrittive conseguenti all'emergenza sanitaria da COVID-19”;

Valutati i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184 e, più precisamente la necessità e l'urgenza di provvedere ad un allentamento delle misure disposte in precedenza per agevolare la progressiva ripartenza in sicurezza dei settori economici e della vita sociale nonché di adottare ulteriori misure di sicurezza sociale;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.17 adottata nella seduta del 13 maggio 2020;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI PER L'ALLENAMENTO DELLE MISURE RESTRITTIVE RELATIVE ALL'EMERGENZA DA COVID-19

Art.1

(Deroga al blocco di congedi ordinari e permessi straordinari per il personale ISS)

1. Al fine di consentire al personale alle dipendenze dell'ISS il riposo necessario per contrastare la fase 2 del contrasto al coronavirus, stante il prolungato stress cui è stato sottoposto a

partire dall'inizio dell'emergenza, anche in seguito alla sospensione del diritto di usufruire dei periodi di assenza dal lavoro in base all'articolo 1, comma 1 lettera i) del Decreto - Legge 3 maggio 2020 n.68, nonché di usufruire dei periodi di assenza dal lavoro in vista della graduale riapertura delle rispettive attività ordinarie, è consentito agli stessi soggetti di poter accedere a tali periodi di assenza dal lavoro in base alle seguenti disposizioni:

- a) il Direttore Generale dell'ISS, sentito il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie redige apposito elenco del personale ISS indispensabile, nei reparti di isolamento e sul territorio, per la fase 2. Tale personale continua a non poter usufruire di periodi di assenza dal lavoro se non nelle modalità operative, tramite turnazione, opportunamente stabilite dal Direttore Generale dell'ISS;
- b) il dipendente ISS che non sia ritenuto indispensabile per il contrasto all'emergenza da COVID-19 presenta al proprio dirigente la richiesta di congedo ordinario o permesso straordinario. Tali richieste vanno vagliate e trasmesse, per la conferma, al Direttore Generale dell'ISS, sentito il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie che ne valuta l'accogliibilità in base all'incrocio delle informazioni tra andamento dei contagi e fasi di attuazione del programma di riapertura delle attività sanitarie stabilite dal Gruppo di lavoro per il piano di rientro dell'ISS di cui all'articolo 23 del Decreto - Legge n.63 del 21 aprile 2020.

Art. 2

(Attività di baby-sitting, assistenza ed educazione domiciliare per disabili o persone non autosufficienti)

1. Per garantire la tutela del diritto all'istruzione, alla formazione dei minori disabili e all'assistenza a persone non autosufficienti sono consentite, limitatamente al periodo contingente all'emergenza sanitaria, le attività di baby-sitting, di collaborazione domestica, nonché di assistenza ed educazione domiciliare in caso di disabilità o di non autosufficienza, nel rispetto dei principi generali di cui all'allegato 1 lettera a) del Decreto - Legge 3 maggio 2020 n. 68 e, in aggiunta a essi, della regolare aerazione degli ambienti, della detersione e sanificazione dei giochi e degli oggetti di uso comune.
2. In deroga al comma 1, sono esclusi dall'obbligo dell'utilizzo delle mascherine i minori al di sotto dei sei anni ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.
3. I soggetti interessati a prestare il proprio servizio per le attività di cui al comma 1, oltre a essere in possesso di tutte le condizioni e in regola con tutte le prescrizioni previste dalle leggi, devono iscriversi in apposita lista tenuta presso la Direzione delle Cure Primarie.
4. I volontari delle associazioni, federazioni e fondazioni a sostegno delle persone disabili possono altresì iscriversi, per il tramite della CSD-ONU, in apposita lista tenuta presso la Direzione delle Cure Primarie.
5. Gli iscritti alla lista di cui ai commi 3 e 4 hanno l'obbligo, precedentemente all'avvio del servizio al domicilio:
 - a) di avere un'età compresa tra 18 e 65 anni
 - b) di essere negativi al test sierologico e, in caso di IgM o IgG positive, di essere negativi al tampone molecolare.
6. Il servizio di cui alla lettera b) del comma 5 viene attivato dalla Direzione delle Cure Primarie nei confronti degli iscritti, in base alla data della loro iscrizione, previo pagamento di euro 15,00 (quindici/00) da parte del prestatore d'opera.
7. Chi presta i servizi di cui al comma 1 in assenza dei requisiti di cui al comma 5, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 1.000,00 (mille/00). Identica sanzione è comminata nei confronti della famiglia ospitante.
8. È vietato prestare i servizi di cui al presente articolo presso il domicilio in cui anche un solo componente presenti i sintomi tipici oppure registri una temperatura corporea superiore a 37°C.

Art. 3

(Interventi sociali, socio-sanitari e psico-educativi a favore di minori con disagio psicologico e sociale, disabilità e disturbi specifici di apprendimento)

1. Sono riattivate le attività socio-educative, psicologiche, riabilitative, socio-sanitarie erogate dal Servizio Minori, in una prospettiva educativa, in un'ottica preventiva e di riduzione del disagio stesso.
2. Il Servizio Minori è delegato a realizzare specifici protocolli per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

Art. 4

(Dati epidemiologici di proprietà ISS)

1. Tutti i dati epidemiologici e le loro elaborazioni, rilevati tramite screening sierologico e/o tampone molecolare, relativi al contagio da coronavirus, sono di esclusiva proprietà dell'Istituto di Sicurezza Sociale.
2. Al fine di garantire l'omogeneità ed ufficialità dei dati, di cui al comma 1, nessun altro soggetto, né che siano persone fisiche o giuridiche, è autorizzato alla divulgazione, salvo che le informazioni non siano già state precedentemente divulgate, o formalmente comunicate a soggetti per la diffusione, dall'Istituto per la Sicurezza Sociale stesso.
3. La divulgazione da parte di soggetti terzi non autorizzati di informazioni o dati, anche parziali, in violazione alle disposizioni di cui al comma 2, è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 1.000,00 (mille/00), comminata dal Dipartimento Prevenzione dell'Istituto di Sicurezza Sociale.

Art. 5

(Modalità per effettuazione di interventi d'urgenza presso i domicili di persone in isolamento o quarantena)

1. Le attività di riparazione e ripristino urgenti effettuate da operatori economici, presso il domicilio nel quale sia in corso una quarantena, un isolamento oppure il proprietario non sia nelle condizioni di abbandonare il domicilio per qualsiasi motivo sanitario certificato devono essere preventivamente autorizzate dalla Protezione Civile.
2. E' facoltà degli operatori economici che devono effettuare prestazioni all'interno del domicilio di un privato richiedere alla Protezione Civile conferma sulla situazione sanitaria del nucleo familiare presente presso il domicilio.
3. La Protezione Civile ha accesso ai dati di positività e di quarantena messi a disposizione dall'ISS.
4. Ogni intervento presso il domicilio di cui al comma 1 del presente articolo, oltre al rispetto dei principi generali di cui all'Allegato 1, lettere a) e b), è subordinato al rispetto delle disposizioni impartite dalla Protezione Civile, in collaborazione con l'ISS, sentito anche il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie.
5. Chi richiede i servizi a domicilio di cui al comma 1 senza comunicare le motivazioni della propria permanenza in domicilio, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 1.000,00 (mille/00).

Art. 6

(Distanziamento nei mezzi di trasporto privati)

1. All'interno dei mezzi di trasporto privati al passeggero è vietato occupare il posto a fianco del conducente, a meno che entrambi i viaggiatori indossino la mascherina chirurgica oppure appartengano allo stesso nucleo di conviventi.
2. Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, possono venire trasportati, distanziati il più possibile, due passeggeri qualora muniti di idonei

dispositivi individuali di sicurezza. In mancanza di dispositivi può venire trasportato un solo passeggero che occupi il posto posteriore opposto al conducente.

3. Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri devono essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso di mascherine.

4. Su ciclomotori e motocicli, qualora omologati per il trasporto di due individui, solo nel caso in cui stia viaggiando più di una persona, entrambi i soggetti devono indossare la mascherina, nel solo caso in cui non appartengano allo stesso nucleo di conviventi.

5. La violazione del presente articolo è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) con facoltà di oblazione volontaria.

Art. 7

(Proroga scadenza compilazione catasto rifiuti 2019)

1. In deroga alle disposizioni previste dall'articolo 27, commi 3 e 6, del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44, le comunicazioni previste per l'anno 2020, inerenti alla dichiarazione catasto rifiuti per l'anno 2019, sono posticipate al 30 giugno 2020 con la relativa riapertura del portale per le registrazioni.

Art. 8

(Calmieramento del prezzo delle mascherine)

1. Fino alla fine del periodo di emergenza, il prezzo delle mascherine in vendita presso le farmacie dell'ISS è calmierato a euro 0,52/pezzo. Le mascherine sono soggette alla scontistica smac prevista.

2. In funzione delle disponibilità di magazzino è facoltà della farmacia contingentare la distribuzione fino a 10 pezzi a persona al giorno.

Art. 9

(Prescrizioni per test sierologici a pagamento)

1. La Repubblica di San Marino si impegna ad effettuare uno screening sierologico e successivo tampone molecolare in caso di esito positivo di IgG o IgM, a tutta la popolazione.

2. I centri prelievi e i laboratori di analisi che intendono accettare campioni e/o effettuare test sierologici e/o molecolari per cittadini sammarinesi devono essere autorizzati dall'Authority Sanitaria che valuterà i livelli di performance della metodica impiegata. Il laboratorio che ha emesso il referto positivo deve immediatamente comunicare al cittadino o al medico che abbia richiesto l'esame e all'ISS il risultato al fine di mettere tempestivamente in atto le procedure di quarantena e di aggiornare il quadro epidemiologico territoriale. In caso di referto negativo il cittadino deve comunicare il risultato all'ISS ai fini di consentire l'aggiornamento del quadro epidemiologico territoriale. L'ISS procederà con l'iter diagnostico, se necessario, con i costi a carico del cittadino.

3. In caso di esito positivo delle IgM o delle IgG, al cittadino sammarinese che abbia effettuato il test sierologico a pagamento, viene applicata la misura della quarantena domiciliare fino al momento di effettuazione del tampone molecolare di conferma, che sarà effettuato dal gruppo COVID dell'ISS compatibilmente con le programmazione diagnostica già in essere.

4. Il cittadino sammarinese che, a mente del comma 3, dovrà effettuare il tampone molecolare in seguito a positività rilevata dal test sierologico effettuato a pagamento, dovrà sostenere i costi dello stesso tampone molecolare quantificato in euro 100,00 per ogni tampone.

5. Il periodo di quarantena di cui al comma 3 è coperto dalle misure di cui all'articolo 35 bis del Decreto - Legge 30 aprile 2020 n.66, nel solo caso in cui il tampone molecolare di conferma dell'esito positivo del test sierologico sia anch'esso positivo. In caso di tampone molecolare negativo il periodo di quarantena, da considerarsi non retribuito, viene immediatamente interrotto e il soggetto che ne ha beneficiato ha diritto al reintegro al lavoro.

Art. 10

(Rientro di sammarinesi dall'estero ed accesso a San Marino di lavoratori provenienti da regioni non limitrofe)

1. I cittadini sammarinesi o residenti che rientrano dall'estero (eccetto Italia) hanno l'obbligo di comunicare preventivamente il proprio rientro al Dipartimento Affari Esteri o, nel caso di rientro per motivi d'urgenza, alla Centrale Operativa Interforze e in conseguenza di ciò sono sottoposti a test sierologico e, in caso di esito positivo a IgG o IgM, a tampone molecolare. In attesa dell'esito dei test è fatto obbligo al rientrante di mettersi in autoisolamento. Nel caso in cui il tampone molecolare dia esito positivo, tali concittadini sono avviati all'isolamento domiciliare. In caso di esito negativo, non incorrono in alcuna restrizione ad eccezione di quelle indicate nell'Allegato 1 lettera a) del presente decreto - legge.
2. La procedura per i test sierologici e molecolari per i soggetti provenienti da regioni diverse da Emilia Romagna e Marche, che per motivi professionali e/o di lavoro dovranno soggiornare in territorio, sarà definita con apposita circolare.
3. La violazione del presente articolo è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 1.000,00 (mille/00) con facoltà di oblazione volontaria.

Art. 11

(Attività sanitarie e socio-sanitarie private)

1. Le attività sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate ad operare nella Repubblica di San Marino ma che ancora non abbiano ricevuto l'autorizzazione alla riapertura, con il solo riferimento alle procedure per la riduzione della diffusione da COVID-19 prevista all'Allegato 1 del presente decreto - legge, sono autorizzate all'apertura in attesa della valutazione delle suddette procedure.
2. Resta fermo l'obbligo in carico ai responsabili di dette strutture, qualora non sia già stato fatto, di definire e presentare in forma scritta le procedure adottate per prevenire la diffusione di COVID-19 entro 7 giorni dall'emanazione del presente decreto-legge. Tali procedure vanno presentate al Commissario Straordinario, all'Authority Sanitaria e al Dipartimento di Prevenzione e rappresentano la base di valutazione in corso d'opera. Le valutazioni in corso verranno concluse entro 30 giorni dall'emissione del presente decreto-legge ed eventuali suggerimenti in ordine a modifiche dei percorsi e delle procedure verranno comunicati entro tale data.
3. Resta altresì l'obbligo per gli operatori delle attività sanitarie e socio-sanitarie private di cui al presente articolo di sottoporsi allo screening per la ricerca del nuovo coronavirus nei tempi e nei modi che l'ISS comunicherà ai diretti interessati.

Art. 12

(Attività sportiva)

1. L'articolo 1 comma 1 lettera g) del Decreto - Legge n. 68/2020 è così modificato:
"g) è consentita l'attività motoria e sportiva svolta all'aperto o in tensostrutture non totalmente coperte, in luoghi pubblici e in strutture sportive pubbliche o private, fermo restando il mantenimento del distanziamento sociale previsto dall'Allegato 1, lettera a) punto 5 del presente decreto-legge. I minori di 14 anni o le persone non autosufficienti possono svolgere tali attività purché accompagnate. In nessuno caso è consentito l'uso degli spogliatoi/docce ove presenti.
E' altresì consentita la caccia di selezione e l'addestramento cani sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di cui all'Allegato 1, lettera a), punto 5 del presente decreto-legge;"
2. L'articolo 1 comma 1 lettera h) del Decreto - Legge 68/2020 è così modificato:
"h) esclusivamente per gli atleti agonisti e di interesse nazionale indicati da CONS e da Federazioni sportive, l'attività sportiva in forma individuale può essere svolta anche in strutture al chiuso (palestre, piscine e similari), con accesso contingentato alla presenza contemporanea di un massimo di 5 soggetti e comunque di non più di 1 utente ogni 16 mq. In nessun caso è consentito

l'utilizzo degli spogliatoi. Gli atleti agonisti minorenni dovranno avere l'autorizzazione del genitore o tutore. E' fatto obbligo, per le federazioni e società sportive, il rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 1 nonché il rispetto delle linee guida e/o di appositi protocolli specifici definiti dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e condivisi con il Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie, per il tramite della Segreteria di Stato con delega allo Sport.”.

3. Le attività sportive collettive esercitate dagli atleti agonisti e di interesse nazionale indicati da CONS e da Federazioni sportive, sono disciplinate da apposita circolare emessa dalla Segreteria di Stato con delega allo Sport.

Art. 13

(Deroga temporanea all'obbligo di deposito dell'originale delle domande di marchio, brevetto o disegno e delle convalide di brevetto europeo)

1. Per tutta la durata dello stato di emergenza da COVID-19 e comunque fino al 31 dicembre 2020 le domande di marchio, di brevetto, di disegno, i relativi rinnovi e le convalide di brevetto europeo pervenute, ai sensi dell'articolo 98, commi 1 e 2 e dell'articolo 99 della Legge 25 maggio 2005 n.79, all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi mediante telecopia o altro mezzo elettronico, qualora complete, si ritengono validamente depositate senza necessità di fare pervenire all'Ufficio l'originale del modulo di domanda o convalida e dei documenti allegati, derogando alla procedura descritta all'articolo 98, commi 3 e 4, della medesima legge.

2. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, in deroga alla previsione dell'articolo 100, comma 1, della Legge n.79/2005, provvede alla restituzione delle ricevute di deposito delle domande, dei rinnovi e delle convalide di brevetto europeo e ad altre comunicazioni preferibilmente mediante telecopia o altro mezzo elettronico.

Art. 14

(Deroga temporanea all'articolo 16 della Legge 29 settembre 2005 n. 131)

1. Le attività economiche che hanno fatto o faranno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni causa 4) di cui all'articolo 1 del Decreto-Legge n. 67/2020 non rientrano nelle limitazioni di cui all'articolo 16, comma 2 lettera c) della Legge 29 settembre 2005 n. 131.

Art. 15

(Modifiche all'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni causa 4)

1. I lavoratori assunti a partire dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, potranno beneficiare dell'indennità di Cassa Integrazione Guadagni causa 4) solamente dopo aver svolto attività lavorativa presso lo stesso datore di lavoro per almeno 100 giorni validi agli effetti previdenziali.

2. Il suddetto limite, nonché quello previsto nell'articolo 1, comma 19 del Decreto-Legge n.67/2020, non si applica qualora il ricorso alla CIG causa 4) sia dovuto a causa di maltempo per le attività economiche del settore edile o affini di cui all'articolo 9, comma 2 della Legge 31 marzo 2010 n. 73.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 35-bis del Decreto-Legge n.66/2020)

All'articolo 35-bis del Decreto-Legge n. 66/2020 viene aggiunto il seguente comma:

“6. Qualora per effetto degli obblighi contrattuali nei confronti del lavoratore da parte del datore di lavoro debba essere irrogata una integrazione a carico del datore di lavoro stesso, questa resta da applicarsi nella misura pari all'importo dovuto a carico del datore di lavoro prima della emanazione del presente decreto – legge.”.

Art. 17

(Modifiche all'articolo 17 del Decreto-Legge 21 aprile 2020 n. 63)

1. L'articolo 17, comma 2 del Decreto-Legge 21 aprile 2020 n. 63 è così modificato:
- “2. In deroga a quanto previsto all'articolo 7, comma 2 del Decreto Delegato del 14 dicembre 2011 n. 196 le vendite promozionali per l'anno 2020 possono essere effettuate unicamente in occasione del "black Friday" previsto per le giornate 27 e 28 novembre 2020.
2. All'articolo 17 del Decreto-Legge 21 aprile 2020 n. 63 è aggiunto il seguente comma:
“2bis. In deroga a quanto previsto all'articolo 5, comma 2 del Decreto Delegato del 14 dicembre 2011 n. 196 le vendite di fine stagione per l'anno 2020 potranno essere effettuate dagli operatori commerciali al dettaglio esclusivamente durante il periodo 1° agosto al 1° settembre.”.

Art. 18

(Modifica all'articolo 18 del Decreto-Legge 3 maggio 2020 n. 68)

1. L'articolo 18, commi 1 e 2 del Decreto – Legge 3 maggio 2020 n.68 è così modificato:
“1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 comma 19, 6 comma 2, 8, 9 comma 3, 10, 11, 14, 17 del Decreto-Legge 30 aprile 2020 n.66 hanno efficacia, salvo diversa determinazione del Congresso di Stato, sino al termine finale di cui all'articolo 19, comma 1. Nel periodo decorrente dal 5 al 31 maggio 2020 il limite di cui al predetto articolo 10, comma 2 del Decreto - Legge n.66/2020 può essere superato in caso di motivate esigenze legate al rispetto di scadenze amministrative e procedurali nonché all'aumento delle attività, previa autorizzazione della Direzione Generale della Funzione Pubblica, sentito il Servizio Prevenzione e Protezione e l'UOS Medicina e Igiene del Lavoro.
2. Le disposizioni dell'articolo 11 del Decreto-Legge n.66/2020 permangono efficaci nella loro attuale formulazione sino al 31 maggio 2020, salvo diversa determinazione del Congresso di Stato. I dipendenti pubblici che permangano in regime di trattamento retributivo ridotto (TRR) successivamente al 17 maggio 2020, ad esclusione del personale docente in servizio presso le Scuole ed il Centro Risorse Unitario, hanno, tuttavia, il diritto di utilizzare eventuali congedi ordinari e recuperi orari residui dell'anno 2019 nonché congedi ordinari, permessi straordinari retribuiti e recuperi orari maturati nell'anno 2020.”.

Art. 19

(Disposizioni sanitarie per gli operatori economici titolari di licenze di servizi, artigianali di servizi e libere professioni)

1. E' fatto obbligo per gli operatori economici che esercitano le attività di cui all'articolo 5 del Decreto-Legge n. 68/2020 il rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 3 al presente decreto-legge per quanto compatibile, nonché il rispetto dei protocolli sanitari definiti dal Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie.

Art. 20

(Norma di Coordinamento)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del Decreto - Legge n. 66/2020 hanno efficacia fino alla conclusione dello stato di emergenza sanitaria dichiarato con provvedimento del Congresso di Stato.
2. E' abrogato l'articolo 5, comma 5 del Decreto-Legge n. 68/2020.
3. E' abrogato l'articolo 5, comma 14 del Decreto-Legge n. 68/2020.
4. Sono abrogati gli Allegati 1, 2, 3, 4, 5 al Decreto-Legge n. 68/2020. Gli Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 al presente decreto-legge si applicano anche con riferimento alle disposizioni del Decreto-Legge n. 68/2020.

Art. 21*(Disposizioni finali)*

1. Le disposizioni del presente decreto-legge producono effetti a partire dalle ore 24.00 di domenica 17 maggio 2020 e fino al 30 giugno 2020.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 maggio 2020/1719 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

*Alessandro Mancini – Grazia Zafferani*IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI*Elena Tonnini*